

MAKRÓS ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTAMINATA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI CUI AL D. LGS 03 LUGLIO 2017, NR 117.

In data 11.12.2022 alle ore 21,30, in seconda convocazione, presso la sede di Makrós Associazione culturale contaminata sita in Petrizzi, via Marconi 48, si è riunita on line l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs 03.Luglio 2017, nr 117;
- varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

1. Miriam Santopolo
2. Antonio Pasquale
3. Cecilia Paravati
4. Asturaro Augusta
5. Rosanna Pasquale
6. Domenico Cossari
7. Domenico Paparazzo
8. Francesco Paparazzo
9. Ivan Santopolo
10. Maria Grazia Tolotta
11. Elena Vitale
12. Paola Sangiuliano
13. Eraldo Fera
14. Barbara Santopolo
15. Danilo Colabraro
16. Antonio Parretta
17. Pietro Fera
18. Giuseppe Celia per delega ad Antonio Pasquale.

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, Miriam Santopolo, Presidente, che chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale Antonio Pasquale che accetta.

La Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione in quanto sono presenti 18 soci su un totale di 27 degli attuali associati dell'Associazione. Si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

MAKRÓS ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTAMINATA

Tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.

La Presidente invita i soci presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs 03.Luglio 2017, nr 117.

La Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 2017) e dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, fornendo tutte le opportune informazioni in merito. L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale. La nuova denominazione dell'Associazione è: **Makrós a.p.s.** prevedendo espressamente che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione **Makrós** l'acronimo **a.p.s.** e anche la dicitura "**Ente del Terzo Settore**" ovvero l'acronimo "**ETS**".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

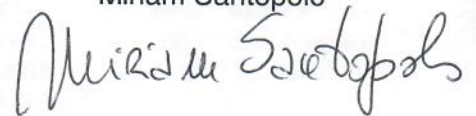
L'Assemblea delega la Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e al deposito dello stesso presso il relativo Registro della Regione Calabria.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 22.30.

Il Segretario
Antonio Pasquale



Il Presidente
Miriam Santopolo



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO
Registrato il 27-11-2022 al n° 2054
Serie 3 Imposta versata Euro 0,00



STATUTO PER L'ENTE DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MAKRÓS A.P.S.

ART. 1 - (DENOMINAZIONE SEDE E DURATA)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**Makrós a.p.s.**>> (d'ora in avanti *L'Associazione*). Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. **L'Associazione avrà durata illimitata** e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. L'associazione ha **sede legale in Petrizzi (CZ) alla Via Marconi 48**. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale ciò non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 - (STATUTO)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (EFFICACIA DELLO STATUTO)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (FINALITÀ E ATTIVITÀ)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le attività, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, di trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. **L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:**



[Handwritten signature]

Miliana Scarpol

- **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio**, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **formazione universitaria e post-universitaria**;
- **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale**, culturale o religioso; **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica** e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
- **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti**;
- **promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli**, della non violenza e della difesa non armata;
- **promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici**, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- **sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme**, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia, dell'arte, della tecnologia, della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica;
- **contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini** e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- **allestire e produrre spettacoli teatrali**;
- **organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi**, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.;
- **avanzare proposte agli Enti pubblici** per promuovere e diffondere le suddette attività;
- **organizzare attività didattiche rivolte agli associati** per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- **promozione, diffusione e pratica di ogni attività culturale, artistica**, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- **istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali**, ricreative e del tempo libero;
- **organizzazione e la promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi**, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- **gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere**, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- **porre in essere operazioni di natura commerciale** in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- **offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale**. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;



Miriam Sabatini

- **allestimento, produzione, organizzazione e gestione di spettacoli teatrali**, filodrammatici, di danza e musical;
- **allestimento, organizzazione e gestione di mostre, corsi, laboratori, concorsi e rassegne** in ambito teatrale, televisivo, cinematografico, artistico, musicale (concertistici e corali) e di danza;
- **predispone mezzi e strumenti per realizzare, concerti, incontri, scambi, mostre**, iniziative e manifestazioni culturali nazionali e internazionali, regionali, provinciali e locali;
- **promuove scambi con gruppi nazionali e internazionali** e può patrocinare manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
- **stipulare, per i propri iscritti, convenzioni** tendenti ad ottenere facilitazioni sui diritti di autore, su forniture e sulle iniziative istituzionali in genere.
- **programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali** per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, tecnologiche, storiche e archeologiche e museali, spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente, seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico, letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate, servizio di doposcuola, servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali);
- **organizzazione di iniziative ludiche, ricreative e culturali** a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e della comunità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pre e dopo scuola, centri estivi e camp sportivi), anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche;
- **organizza eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance**, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione;
- **attività radiofonica tramite web radio**, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione;
- **partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi** necessari al sostentamento dell'Associazione;
- **cura iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici** che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica. L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro;
- **partecipa alle feste in piazza con contributi culturali e non**, stand presso fiere per la presentazione di un progetto;
- **partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività**, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- **redige schede e progetti di finanziamento europei, nazionali e regionali** finalizzati allo scopo dell'associazione, ovvero altri progetti innovativi di natura culturale, che coinvolgono il territorio e l'ambiente, potrà promuovere progetti (o partecipare a quelli altrui) anche a rilevanza internazionale in collaborazione con altre associazioni, enti, società ed altri soggetti anche stranieri che hanno come scopo un'attività simile;
- **si occupa di recupero e rivitalizzazione di borghi storici**, aree degradate e non;
- **si affianca ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato** che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- **laboratori innovativi per recupero dei vecchi mestieri**;
- **può avvalersi di collaboratori esterni** quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
- **gestisce direttamente teatri, spazi deputati per la nuova fruizione dei beni culturali e dell'arte in generale**, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratori anche interi stabili dati in gestione all'Associazione;



Maria Saubel

- **fornisce servizio di bar e di degustazione ai propri soci.**

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità. L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui a precedente articolo, potrà inoltre:

- **svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati** nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati comunque attinenti ai medesimi;
- **partecipare a società e consorzi** le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- **stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;**
- **stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione**, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;
- **avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali** ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
- **compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria**, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini;
- **potrà esercitare le attività marginali** previste dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro;
- **attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria** o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Tutte le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi.

All'interno delle attività sociali si potranno intraprendere iniziative commerciali per finanziare i progetti e gli scopi sociali. I proventi delle attività commerciali non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, e gli eventuali utili saranno reinvestiti nell'attività istituzionale.

L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, tuttavia potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute dagli associati per l'attività prestata, previa presentazione di idonea documentazione. In caso di necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di terzi, anche ricorrendo a propri associati.

Per la realizzazione delle proprie attività, **l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati**, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e **fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo** o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Per l'attuazione dei propri scopi, essa potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione. L'Associazione potrà **compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali**, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

ART. 6 - (AMMISSIONE DEI SOCI)

Possono essere soci dell'associazione tutte le **persone fisiche** che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, **altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro**, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. **Il numero degli aderenti è illimitato.**

Maurizio Sabatini

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, **il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto**. Il socio minorenne, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal **legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione**.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda obbligatoria dell'interessato, (anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali) **entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.**

In caso di **rigetto** della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche né alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, **è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.**

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

I soci fondatori possono essere in un numero massimo di sette, nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da persone fisiche e in un numero di tre nel caso di altre aps.

E' consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

ART. 7 - (DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

I soci dell'Associazione hanno il diritto

- **di partecipazione alle attività e alle strutture** dell'Associazione ;
- **se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, di votare in Assemblea**, di eleggere, liberamente gli organi sociali/direttivi e **di essere liberamente eletti** negli stessi oltreché votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 comma 2 del Codice Civile, ciascun associato ha diritto ad un voto;
- **di essere informati sulle attività dell'associazione** e controllarne l'andamento;
- **di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute** e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- **di esaminare i libri sociali obbligatori** (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali;

e il **dovere** di:

- **rispettare il presente statuto** e l'eventuale regolamento interno;



[Handwritten signature]

Miriam Santopoli

- **svolgere la propria attività in favore della comunità** e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- **versare la quota associativa** secondo l'importo annualmente stabilito;
- **prendere visione dei libri sociali** secondo quanto previsto all'articolo 26 del presente Statuto.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e che non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - (QUALITÀ DI VOLONTARIO)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificato all'articolo 25 del presente statuto. **L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.** Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

ART. 9 - (RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO)

Il socio può recedere dall'associazione comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- **richiamo scritto;**
- **inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;**
- **inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.**

Il Consiglio Direttivo adotterà i **provvedimenti disciplinari** di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data **comunicazione scritta al socio**, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale (ciò comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità);
- per esclusione;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Maria Sabatini]

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

ART. 10 - (ORGANI SOCIALI)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 11 - (ASSEMBLEA)

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale. **L'Assemblea ordinaria**, in prima convocazione, è valida se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è richiesta la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesta sia la presenza sia il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso pubblicato sulle pagine web della associazione e comunicato via o posta elettronica, o attraverso la messaggistica istantanea, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il **verbale**, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 12 - (COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all'articolo 21 del presente Statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;



[Handwritten signature]

Maria Sabatini

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (VALIDITÀ ASSEMBLEE)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile.

I membri dell'organo di amministrazione non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ART. 14 - (VERBALIZZAZIONE E RIUNIONE DEGLI ORGANI)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. I verbali sono conservati, anche in modalità elettronica o digitale, nei libri sociali. **Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza** ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

ART. 15 - (CONSIGLIO DIRETTIVO)

L'Associazione deve nominare un **Consiglio Direttivo**, detto anche "**organo di amministrazione**". La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari) membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni e può riunirsi anche da remoto. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea:

- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature: Maria Sabatini

- si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l'Associazione ed i soci;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione degli associati.

Ai componenti degli organi sociali (ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci. **I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea.** L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida - a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. **Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo, email, lettera, pec o messaggistica istantanea da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.**

Il Consiglio Direttivo **può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti** del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è **validamente costituito quando sono presenti la metà più uno** dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, **elegge tra i membri:**

- a) il Presidente;
- b) il vicepresidente con funzioni vicarie;
- c) il Segretario con funzioni di tesoriere;
- d) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività filodrammatiche e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro, indicando e nominando i relativi responsabili. Il Consiglio Direttivo **ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione** (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell'assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Nella gestione ordinaria i **suoi compiti sono:**

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione della Assemblea;

Maria Sordani

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni esperibili dall'Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

ART. 16 - (PRESIDENTE)

Il Presidente ha la **legale rappresentanza** dell'associazione, **presiede** l'organo di amministrazione e l'assemblea; **convoca** l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, **sottoscrive** gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può **aprire e chiudere conti correnti bancari e postali**, **procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti**, di concerto con il Tesoriere.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il **Vicepresidente sostituisce il Presidente** in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 17 - (SEGRETARIO E TESORIERE)

Il Segretario, di concerto con il Presidente, **cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo**.

Nella sua qualità di tesoriere, di concerto con il Presidente, **cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione**, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea.

ART. 18 - (ORGANO DI CONTROLLO - EVENTUALE)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

ART. 23 - (BILANCIO)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 24 - (BILANCIO SOCIALE)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 25 - (PERSONALE RETRIBUITO)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26 - (VOLONTARI - ASSICURAZIONE)

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in



Miriam Scabpol

ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

ART. 27 - (SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati. La devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o il Ministero fino a che il RUNTS non sarà operativo. L'Associazione non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all'articolo 42-bis del Codice Civile.

ART. 28- (LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E LORO ESAME DA PARTE DEGLI ASSOCIATI)

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'Associazione dovesse far parte):

- **Il Bilancio Sociale** (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte).
- **Le informazioni sugli eventuali emolumenti**, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l'Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

L'Associazione deve tenere:

- A. il libro degli associati o aderenti;
- B. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere A) e B), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera C) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- per i libri dalla lettera b) alla lettera c) i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale dell'Associazione o di un suo delegato.

ART. 29 - (DISPOSIZIONI FINALI)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, il Consiglio Direttivo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

ART. 29 - (NORME TRANSITORIE)

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie (mandati vigenti) e producono effetti, rispettivamente, di *prorogatio* con pienezza di poteri per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini inferiori, e di decadenza immediata per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini maggiori. Se nel corso dei mandati vigenti soggetti alla *prorogatio* una delle cariche viene a cessare per qualunque causa, il componente che subentra scade alla data di scadenza dell'organismo, così come sopra disposta.

Resta inteso che:

- (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed imedesiimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
della MAKROS a.p.s.**

Petrizzi - 11 dicembre 2022

Allegati
Verbale di Assemblea straordinaria

Mr. P. M. S. S. S. S.